
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 303 del Registro delle pubblicazioni all'Albo Pretorio

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Gorgoglione li 26/06/2024

Il Messo Comunale



COMUNE DI GORGOGLIONE

Provincia di Matera

Tel. 0835560078

DETERMINAZIONE

Area FINANZIARIA / AMM.TIVA

Nr. d'ordine **67**

Del 26/06/2024

Ufficio Personale

Nr. d'ordine =====

del =====

OGGETTO: Approvazione avviso per l'utilizzo di graduatorie di altri enti locali per la copertura di n. 1 posto, a tempo parziale (18 ore settimanali) e determinato, profilo professionale Agente di Polizia Locale, Area degli Istruttori, ex cat. C

Visto di regolarità contabile Attestante la copertura finanziaria	UFFICIO RAGIONERIA BILANCIO 2024
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000	Cap./art./ 11002 / 1 M.aggr.1.01.01.002
Data 26/06/2024	Il Responsabile del Servizio finanziario Antonio BONAMASSA

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA

Visti:

- il Testo unico delle Legge sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i (T.U.E.L.);
 - lo Statuto comunale;
 - il Regolamento Comunale di contabilità;
 - il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
 - il Regolamento sulle modalità di reclutamento del personale e per le procedure concorsuali;
- Atteso** che l'argomento di che trattasi rientra nella competenza dell'Area Amministrativa-finanziaria, servizio gestione del personale;
- Visto** il decreto sindacale n. 3 del 29/05/2024 con il quale il sottoscritto veniva nominato Responsabile dell'area con tutti i poteri di cui all'art.107 del d.lgs. 267 del 2000;
- Vista** la delibera di G.C. n. 42 del 15/04/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026, ed in particolare l'Allegato 1 "Fabbisogno del Personale 2024-2026", che prevede per l'anno 2024 l'assunzione di un Istruttore, Area degli Istruttori, Profilo Agente di Polizia locale (ex. cat. C) a tempo parziale (18 ore settimanali) e determinato mediante utilizzo graduatoria di altri enti;
- Visto** il Regolamento sui concorsi e sulle procedure assunzionali approvato con delibera di Giunta Comunale n. 123 del 12/12/2023 e richiamati, a tal fine, gli artt. dal 57 al 62 e segnatamente l'art. 59 di seguito riportato

1. *In caso di utilizzo di graduatorie già approvate da altri Enti l'individuazione avviene nel seguente modo:*
 - 1) il Comune pubblica, per un periodo non inferiore a 15 giorni, nell'Albo Pretorio on line e nella sezione "Bandi di concorso" del sito web comunale, un avviso rivolto ai soggetti idonei collocati nelle graduatorie in corso di validità a provate da Enti pubblici in seguito all'espletamento di selezioni per la copertura di posti a tempo indeterminato, di profilo professionale equivalente a quello che si intende ricoprire;
 - 2) i soggetti collocati nelle graduatorie interessati all'assunzione presso il Comune di Gorgoglione presentano, nel termine assegnato nel relativo avviso pubblico, specifica manifestazione di interesse affinché si utilizzi la graduatoria nella quale risultano collocati;
 - 3) scaduto il termine assegnato dall'avviso pubblico, gli uffici comunali competenti contattano gli Enti pubblici detentori delle graduatorie segnalate dai candidati che hanno inoltrato manifestazione di interesse all'assunzione presso il comune di Gorgoglione al fine di verificare la disponibilità dei medesimi Enti all'utilizzo delle graduatorie;
 - 4) agli Enti detentori delle graduatorie individuate ai sensi della precedente lettera c) è assegnato un termine per comunicare la propria disponibilità in merito all'utilizzo da parte del Comune di Gorgoglione delle proprie graduatorie.
2. *Nel caso in cui, nel termine assegnato, non pervengano manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati o in mancanza di disponibilità da parte degli Enti detentori delle graduatorie da utilizzare contattati dal Comune di Gorgoglione, quest'ultimo procederà discrezionalmente ad individuare un Ente col quale stipulare la convenzione per l'utilizzo della graduatoria da esso detenuta.*

Dato atto che -ai sensi dell'art. comma 1 del CCNL del 2018 "1. La prestazione lavorativa in tempo parziale **non** può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno", pertanto è possibile nella fattispecie stipulare un contratto a tempo parziale per n. 18 ore settimanali";

-ai sensi dell'art. 92 del TUEL "1. Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti";

-secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 75/2017, "Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35".

Visti: -l'art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015 il quale stabilisce che: "salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione....";

-l'art. art. 60 CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019 – 2021 a norma del quale "1. Gli enti possono stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 2. I contratti a termine hanno la durata massima di trentasei mesi e tra un contratto e quello successivo è previsto un intervallo di almeno dieci giorni, dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi ovvero almeno venti giorni, dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, fermo restando quanto previsto per le attività stagionali. 3. Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per gli enti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel caso di inizio di attività in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento dell'assunzione. 4. **Le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal D.Lgs. n. 81/2015, sono:** a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti; b) particolari necessità di enti di nuova istituzione; c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità; d) stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali; e) **stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali;** f) personale che afferrisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati; g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale; h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione. 5. Gli enti disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all'art. 35 del D. Lgs. n.165/2001, le procedure selettive per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni del personale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001". (...) "9. **L'assunzione con contratto a tempo determinato può avvenire a tempo pieno ovvero a tempo parziale. 10. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale o, prima di tale data, comunque, con il rientro in servizio del lavoratore sostituito, nel caso di contratto a tempo determinato stipulato per ragioni sostitutive.** 11. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto stabilito direttamente dalla legge per le attività stagionali, nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima area, è possibile derogare alla durata massima di trentasei mesi di cui al comma 2. Tale deroga non può superare i dodici mesi, o termini diversi previsti da disposizioni di leggi speciali, e può essere attuata esclusivamente nei seguenti casi: a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati a all'accrescimento di quelli esistenti; b) particolari necessità di enti di nuova istituzione; c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità; d) prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; e) rinnovo o la proroga di un contributo finanziario; f) progetti pluriennali finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale; h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione; i) conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali; l) attività finalizzate a fronteggiare emergenze sismiche. 12.

-ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015, in deroga alla generale disciplina legale, nei casi di cui al comma 11, l'intervallo tra un contratto a tempo determinato e l'altro, nell'ipotesi di successione di contratti, può essere ridotto a cinque giorni per i contratti di durata inferiore a sei mesi e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi. Le disposizioni in materia di intervallo tra contratti non trovano applicazione nell'ipotesi di stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali e per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali. 13. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001. 14. *Per le assunzioni a tempo determinato, restano fermi i casi di esclusione previsti dall'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2015. 15";*

Precisato che trattandosi di spesa per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale, l'assunzione è esente da limitazioni quantitative di cui al d.lgs. 81 del 2015, così come stabilito dall'art. 60 del CCNL enti locali vigente;

Precisato altresì:

-che sotto il profilo dei limiti di carattere finanziario, rileva quanto previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in applicazione del quale i Comuni, le Città metropolitane e le Unioni di comuni possono ricorrere a contratti di lavoro flessibile complessivamente intesi, nel limite della spesa a tal fine sostenuta nell'anno 2009;

-stante il limite di €. 20.100,00 per il comune di Gorgoglione, nell'anno 2024 la spesa per lavoro flessibile in riferimento all'assunzione *de quo* rientra comunque nei limiti della spesa sostenuta nell'anno 2009;

Richiamato l'art. 9, c. 1, L. n. 3/2003, il quale dispone: "1. *A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione. [...]."*

Visto l'art. 3, c. 6, L. n. 350/2003 il quale prevede che, nelle more dell'adozione del predetto regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

Dato atto che, secondo il parere espresso dall' ANCI in data 8 settembre 2004, il "previo accordo" previsto dall'art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 può avvenire anche successivamente all'espletamento della procedura concorsuale;

Letto inoltre il parere formulato, su analogo quesito, dal Ministero dell'Interno in data 3 aprile 2009, il quale aggiunge, per completezza di informazione, che ai fini dell'utilizzazione della graduatoria di altro Ente devono essere rispettati i limiti e i vincoli imposti dall'art. 91, D.Lgs. 267/2000, secondo i quali la graduatoria medesima deve essere in corso di validità e non può essere utilizzata per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del relativo concorso.

Visto l'art. 14, c.4-bis, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (SpendingReview) che stabilisce che le amministrazioni pubbliche che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'art. 3, c. 61, L. 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento agli idonei di concorso presso altre amministrazioni.

Richiamato l'art. 36, c. 2, D. Lgs. n. 165/2001, il quale dispone che: "Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato".

Preso atto, altresì, che nella Circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica si sottolinea che le Pubbliche Amministrazioni, che devono procedere a nuove assunzioni anche a tempo determinato, in luogo di indire apposite procedure concorsuali, devono attingere alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato; in mancanza, possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo, purché riguardino concorsi inerenti allo stesso profilo professionale del soggetto da assumere;

Richiamato l'orientamento della giurisprudenza amministrativa (ex multis TAR Veneto Sent. n. 574/2011) in materia di possibile utilizzo delle graduatorie di altri enti anche successivamente alla relativa approvazione, indirizzo confermato anche dalla giurisprudenza contabile (Corte Conti Umbria n. 124/2013/PAR) la quale ha, altresì, stabilito che, ai fini della corretta applicazione della procedura in argomento:

1) occorre omogeneità tra posto da ricoprire e quello previsto dalla graduatoria che si intende utilizzare. Tanto è pacificamente ammesso con riferimento al "profilo ed alla categoria professionale del posto che si intende coprire", che devono essere del tutto corrispondenti a quelli dei posti per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare. La medesima omogeneità, però, deve sussistere, secondo il Collegio, anche per ogni altro elemento che connota e caratterizza profondamente i posti in comparazione (quello da coprire e quelli messi a concorso), come il regime giuridico dei posti stessi, e che perciò hanno riflessi anche sulla partecipazione dei candidati e, quindi, sul numero dei concorrenti.

2) l'accordo tra gli enti può avvenire anche successivamente all'approvazione della graduatoria in quanto la lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni tanto restrittive da ancorare il "previo accordo", di cui all'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003, a una data anteriore all'approvazione della graduatoria o, addirittura, all'indizione della procedura concorsuale.

Preso atto, altresì, che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, avente anche una chiara finalità di contenimento della spesa pubblica che il concorso pubblico comporta (Consiglio di Stato, Sez. III, 20 dicembre 2012, n. 6560). La modalità di reclutamento tramite scorrimento delle

graduatorie "rappresenta l'interesse generale, mentre l'indizione costituisce l'eccezione e rappresenta un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico" (TAR Lazio, sentenza n. 3444/2012);

Ravvisata l'esigenza e l'utilità, pertanto, di attivare la procedura di utilizzo della graduatoria di altri enti per la copertura di 1 posto, a tempo parziale (18 h) e determinato, profilo professionale Agente di polizia locale, area degli istruttori (ex cat. C);

Dato atto che:

- l'art. 30, comma 2bis, del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che "Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria";

- l'art. 3, comma 8, della Legge 19 giugno 2019, n. 56, prevede che, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001;

Dato atto, quindi, che questa amministrazione intende utilizzare graduatorie vigenti in altri enti per copertura di n. 1 posto, a tempo parziale (18 ore settimanali) e determinato, profilo professionale AGENTE DI POLIZIA LOCALE, area degli istruttori, ex. Cat. C, sino al 31.10.2024, salvo cessazione anticipata, proroga/rinnovo del rapporto nei limiti finanziari del lavoro flessibile;

Dato atto che ai sensi dell'art. 91 del TUEL "4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo"; in deroga alla precedente norma, l'art. 17 comma 1-bis della L. n. 162/2019 "Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267", così consentendo l'utilizzo di una graduatoria con prestazione lavorativa oraria diversa da quella prevista da concorso (prima ritenuta inattuabile in quanto riferita ad un posto trasformato);

Preso atto che - con delibera di Consiglio comunale n.36 in data 14/12/2023, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026;

- con delibera di Consiglio comunale n.37 in data 14/12/2023, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024/2026;

-ha inviato le comunicazioni obbligatorie al BDAP entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio;

-con delibera di G.C. n. 42 del 15/04/2024, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad approvare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026, in cui sono confluiti altresì approvati il piano triennale dei fabbisogni di personale; il piano della Performance 2024/2026, il P.D.O. 2024 ed il piano delle azioni positive per il triennio 2024/2026;

-l'ente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica, pena l'applicazione della sanzione dell'impossibilità di procedere ad assunzioni; ha attuato le disposizioni vigenti sul rispetto del contenimento della spesa per il personale;

-ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30/04/2024 il rendiconto di gestione per l'esercizio 2023;

Ravvisata l'esigenza e l'utilità, pertanto, di attivare la procedura di utilizzo della graduatoria per copertura di n. 1 posto, a tempo parziale (18 ore settimanali) e determinato, profilo professionale AGENTE DI POLIZIA LOCALE, area degli istruttori, ex. Cat. C, sino al 31.10.2024, come programmato nel Piao 2024-2026, Sezione Piano triennale del Fabbisogno del Personale, salvo cessazione anticipata, proroga/rinnovo del rapporto nel rispetto dei limiti finanziari del lavoro flessibile;

Accertato che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Valutato che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;

Visti lo Statuto dell'Ente;

-il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

-i contratti collettivi nazionali;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa indicate che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

1. Di dare esecuzione alla deliberazione di G.C. n. 42 del 15/04/2024 ad oggetto "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026, ed in particolare all'Allegato I "FABBISOGNO DEL PERSONALE 2024-2026", che prevede per l'anno 2024 l'assunzione di un Agente di polizia locale, Area degli istruttori, ex. Cat. C, a tempo parziale (18 ore) e determinato mediante utilizzo di graduatorie di altri enti;

2. Di procedere, per quanto sopra motivato, alla attivazione della procedura, con l'approvazione dell'avviso e della relativa domanda, di cui agli articoli dal 57 al 62 del Regolamento sui concorsi e sulle procedure assunzionali afferente all'utilizzo di graduatorie di altri enti copertura di n. 1 posto, a tempo parziale (18 ore settimanali) e determinato, profilo professionale Agente di polizia locale, area degli istruttori, ex. Cat. C, sino al 31.10.2024 salvo cessazione anticipata, proroga/rinnovo del rapporto nel rispetto dei limiti finanziari per il lavoro flessibile;

3. Di imputare la relativa spesa sul relativo capitolo di competenza 11002.1 dando atto che alla copertura finanziaria si farà fronte con le disponibilità del bilancio di previsione 2024-2026, nel rispetto dei limiti finanziari del lavoro flessibile;

4. Di dare atto, altresì, che la spesa è compatibile con la normativa vigente in materia di contenimento della spesa per il personale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, Legge 296/06, nonché ed ai sensi dell'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 così come modificato dall'art. 11, comma 4 del D.L. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014;

5. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto rag. Antonio Bonamassa, quale Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria;

6. Di dare atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8 D.L. 267/2000 il programma dei conseguenti pagamenti della presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;

7. Di dare altresì atto che, rispetto alle verifiche preliminari per procedere ad assunzioni di personale, l'ente:

- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica, pena l'applicazione della sanzione dell'impossibilità di procedere ad assunzioni;
- ha attuato le disposizioni vigenti sul rispetto del contenimento della spesa per il personale;
- ha approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (artt. 6 e 6-ter, D.Lgs. n. 165/2001, come novellati dall'art. 4, D.Lgs. n. 75/2017);
- ha dato corso alle disposizioni dell'art. 33, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001, in materia di ricognizione annuale dello stato di eccedenze o meno di personale;
- ha adottato e rispettato il piano triennale delle azioni positive tendente ad assicurare la pari opportunità tra uomini e donne (art. 48, c. 1, D.Lgs. n. 148/2006);
- ha approvato il Piano delle performance;
- ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
- ha approvato il rendiconto di gestione per l'esercizio 2023;
- ha inviato le comunicazioni obbligatorie al BDAP.

8. Di attestare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

9. Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

10. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs n. 33/2013 sezione "Bandi di concorso" nonché sull'Albo pretorio;

11. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali dei richiedenti che saranno raccolti da Comune in conseguenza della pubblicazione dell'allegato avviso pubblico e saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali.

Dalla Sede Municipale li 26/06/2024

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA/ FINANZIARIA

Antonio BONAMASSA